

**NO al degrado della qualità dei servizi al pubblico: dal settore
socio-sanitario alla formazione, dalla giustizia alla sicurezza!
NO a un risanamento prioritariamente a carico del ceto medio!**



DOMANDA DI REFERENDUM

Le/i sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamate le disposizioni della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino e della Legge sull'esercizio dei diritti politici, con questo referendum chiedono che il Decreto legislativo concernente il pareggio del conto economico entro il 31 dicembre 2025 con misure di contenimento della spesa e senza riversamento di oneri sui Comuni, adottato dal Gran Consiglio il 19 ottobre 2021 e pubblicato sul Foglio Ufficiale N. 192 del 22 ottobre 2021, venga sottoposto a votazione popolare.

Firme di cittadine/i del **Comune** di:

N.	Cognome (di proprio pugno e leggibile)	Nome (di proprio pugno e leggibile)	Data di nascita (giorno, mese, anno)	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

**Liste da riconsegnare entro il 14 dicembre 2021 a:
Sindacato VPOD Ticino, CP 1216, 6501 Bellinzona.**

Attestazione

Si attesta che le firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data:

Il Funzionario incaricato:
(firma e funzione)

Bollo

AVVERTENZA (art. 96 e 95 lett. f LEDP)

¹L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. ²L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma. ³Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. ⁴Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.–, riservate le penalità previste dal Codice penale svizzero.

È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).